

Oggetto: Determina n. 79 del 01/07/2026 per la proroga del servizio di gestione dei monumenti civici ai sensi degli artt. 70, comma 1, e 71 del D. Lgs n. 36/2023, del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta, per un importo massimo contrattuale per due anni pari a € 749.198,19 (IVA esclusa), CIG B4FEE58113

L'AMMINISTRATORE UNICO DI LUCCA PLUS

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO l'Allegato I. 1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

VISTO che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

VISTO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I. 4 del D.lgs. 36/2023 e che sono esenti i contratti di importo entro di 40.000,00 euro;

VISTI

- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]"*;
- l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure *"ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

DATO ATTO della necessità di affidare Il servizio oggetto di proroga consiste nella gestione delle biglietterie presenti presso i monumenti civici affidati alla gestione di Lucca Plus oltre che dei punti di accoglienza Turistica Le Mura e Porta Elisa e i bookshop presenti., aventi

le seguenti caratteristiche: il servizio deve essere eseguito secondo i termini, le tempistiche, le modalità e le condizioni stabilite nella gara svolta nel 2025, con particolare riferimento al capitolato speciale di appalto, nell'offerta presentata in sede di gara, che costituiscono parti del presente contratto, ancorché non materialmente allegati;

- CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la continuità del servizio pubblico e la regolare fruibilità dei beni monumentali;
- CONSIDERATO** di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;
- RITENUTO** di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- TENUTO CONTO** l'operatore economico Coop. Culture fornisce un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione della Stazione Appaltante, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- CONSIDERATO** che è stata, pertanto, inviata una proposta di proroga per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, esercitando l'opzione di proroga prevista dal contratto negoziazione, mediante pec;
- ACQUISITA** l'accettazione della proroga da Coop Culture a svolgere i servizi agli stessi patti e condizioni per ulteriori 12 mesi per un importo massimo contrattuale, per la durata di due anni di € 749.198,19 = (Euro Settecentoquarantanovemilacentonovantotto/19), oltre I.V.A.;
- CONSIDERATO** che il RUP ha valutato che il preventivo risulta essere congruo e rispondente ai fabbisogni della società;
- RITENUTO** di impegnare per le due annualità un importo complessivo di € 749.198,19, oltre IVA;

TENUTO CONTO

- del fatto che la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno e quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
- l'operatore economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo;
- La Stazione Appaltante espleterà, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica;

RITENUTO

di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della fornitura/del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- che la Dott.ssa Silvia Pesavento è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- **DI PROROGARE** il servizio alle condizioni riportate nel preventivo allegato alla presente determinazione, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla ditta Coop. Culture, P. IVA 03174750277 e C.F. 03174750277, con sede in Venezia (VE), corso del Popolo n. 40, Mestre per un importo imponibile totale per le due annualità di € 749.198,19, oltre Iva, come per legge, precisando che l'importo verrà addebitato sulla base delle ore effettivamente svolte e del servizio effettivamente prestato alle condizioni economiche e qualitative offerte durante la gara aperta;

- che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con l'operatore economico Coop. Culture ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*, sottoscrivendo il sopra richiamato preventivo e l'operatore sottoscriverà per accettazione la presente determinazione che prevale su eventuali clausole difformi contenute nel preventivo;
- di stabilire che se ad esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, svolte anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.